

a cura di Gianluca Boccalatte, Biscozzi Nobili & Partners



Forbes
INSIGHTS

Un punto di svolta

La disciplina del processo tributario ha visto l'abrogazione della fase di reclamo-mediazione. L'istituto, se largamente praticato, potrebbe essere cruciale nella riduzione del contenzioso

Il 30 dicembre 2023, in attuazione della legge 9 agosto 2023 n. 111, con la quale è stata conferita al governo la delega per la riforma fiscale, è stato emanato il decreto legislativo n.220, che ha introdotto delle modifiche alla disciplina del processo tributario. Una delle novità più significative riguarda l'abrogazione della fase di reclamo-mediazione, nel vecchio regime obbligatoria per quasi tutte le controversie di valore non superiore a 50mila euro. Introdotta nel 2011, e nel tempo potenziata mediante l'allargamento del perimetro di applicabilità, questa fase rappresentava uno step preliminare di riesame del proprio operato da parte dell'ente impositore ed eventualmente di negoziazione della pretesa tra le parti, potenzialmente sostitutivo rispetto all'instaurazione del giudizio vero e proprio.

Per comprendere l'impatto di questa novità è sufficiente fare riferimento ai dati riportati dalla Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria predisposta dal Mef - dipartimento delle finanze - direzione della Giustizia tributaria per il 2022: il 40,6% delle controversie pendenti presso le corti di merito al 31 dicembre 2022 aveva un valore fino a 3mila euro e il 37,9% aveva un valore compreso tra 3mila e 50mila euro. Nel 2022, delle liti definite in primo grado il 48,6% aveva a oggetto controversie con valore inferiore o uguale a 3mila euro e il 34,6% aveva un valore compreso tra 3mila e 50mila euro, mentre dei giudizi di secondo grado definiti il 29,5% aveva a oggetto controversie con valore inferiore o uguale a 3mila euro. Infine, il 42,9% aveva un valore compreso tra 3mila e 50mila euro.

La novità legislativa risulta concettualmente apprezzabile laddove si consideri, da una parte, che la

mediazione tributaria si caratterizzava per l'anomalia di affidare il ruolo di mediatore non a un soggetto terzo e indipendente, bensì allo stesso ente impositore. Dall'altra parte, che le finalità deflattive perseguite dalla fase di reclamo/mediazione erano già potenzialmente soddisfatte da altri istituti quali il riesame amministrativo della pretesa e la negoziazione in contraddittorio tra ente impositore e contribuente. Dal punto di vista pratico, invece, solo il tempo ci dirà quali effetti avrà la novella legislativa sul volume delle cause pendenti. Al momento può rilevarsi

che il venir meno di questo istituto viene, in linea di principio, bilanciato nelle intenzioni del legislatore da altre misure, tra le quali merita menzione l'estensione a ogni controversia della conciliazione giudiziale su iniziativa della Corte di giustizia tributaria: vale a dire, ove possibile, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali, il collegio giudicante può formulare alle parti una proposta conciliativa. Se i giudici tributari sposeranno attivamente questa opportunità, l'istituto potrà assumere un ruolo chiave nella riduzione del contenzioso tributario.



Gianluca Boccalatte

LEADER IN AZIONE